



# Direttive sugli altri criteri in materia di protezione dei dati per l'esame dei requisiti per la certificazione di prodotti, servizi e processi

del 31 agosto 2023

---

*L'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza,  
visto l'articolo 7 capoverso 2 dell'ordinanza del 31 agosto 2022<sup>1</sup> sulle  
certificazioni in materia di protezione dei dati (OCPD),  
emana le seguenti direttive:*

## 1. Scopo

<sup>1</sup> Le presenti linee guida definiscono gli altri criteri di protezione dei dati per l'esame dei requisiti per la certificazione di prodotti, servizi e processi, affinché i prodotti, i servizi e i processi possano essere certificati ai sensi dell'articolo 7 della OCPD.

<sup>2</sup> Hanno lo scopo di mostrare i principi secondo l'articolo 6 della LPD e gli ulteriori requisiti della LPD e della OPDA.

<sup>3</sup> Assicurano che i prodotti, i servizi e i processi certificati siano conformi ai requisiti dell'articolo 7, capoverso 1, della OCPD.

## 2. Obiettivi e misure

Al momento dell'elaborazione del programma di certificazione, oltre ai requisiti degli articoli 5 e 7 della OCPD, gli obiettivi e le misure<sup>2</sup> seguenti devono essere realizzati:

- a. liceità (art. 6 cpv. 1 LPD):
  1. motivi giustificativi (art. 31 LPD),
  2. fondamenti giuridici (art. 34 e 36 LPD),
  3. trattamento di dati personali da parte di un responsabile (art. 9 LPD in combinato disposto con art. 7 OPDA);

<sup>1</sup> RS 235.13

<sup>2</sup> Gli obiettivi e le misure elencati non sono esaustivi e un'organizzazione è libera di prendere in considerazione ulteriori obiettivi o misure. Gli obiettivi e le misure del presente catalogo devono essere selezionati come parte del processo di implementazione del programma di certificazione.

- b. trasparenza:
  - 1. buona fede (art. 6 cpv. 2 LPD),
  - 2. riconoscibilità (art. 6 cpv. 3 LPD),
  - 3. obbligo di informare (art. 19 – 21 LPD in combinato disposto con art. 13 OPDa),
  - 4. registro delle attività di trattamento (art. 12 LPD in combinato disposto con art. 24 OPDa),
  - 5. valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (art. 22 LPD in combinato disposto con art. 14 OPDa),
  - 6. notifica di violazioni della sicurezza dei dati (art. 24 LPD in combinato disposto con art. 15 OPDa);
- c. proporzionalità:
  - 1. trattamento proporzionale (art. 6 cpv. 2 LPD),
  - 2. protezione dei dati personali sin dalla progettazione e per impostazione predefinita (art. 7 LPD);
- d. scopo (art. 6 cpv. 3 LPD);
- e. esattezza dei dati (art. 6 cpv. 5 LPD);
- f. Comunicazione di dati personali all'estero (art. 16 LPD in combinato disposto con art. 8 – 12 OPDa);
- g. sicurezza dei dati (art. 8 LPD in combinato disposto con art. 1 – 6 OPDa)
- h. diritti e procedura:
  - 1. diritto d'accesso (art. 25 LPD in combinato disposto con art. 16 – 19 OPDa),
  - 2. diritto di farsi consegnare dati o di esigerne la trasmissione a terzi (art. 28 LPD in combinato disposto con art. 20 – 22 OPDa),
  - 3. azioni e procedura (art. 32 e 41s. OPDa).

### 3. Disposizione transitoria

Le procedure di certificazione pendenti al momento dell'entrata in vigore di queste direttive sono rette dal diritto anteriore. Tali procedure devono essere concluse entro il 1° marzo 2024.<sup>3</sup>

<sup>3</sup> Le altre disposizioni transitorie saranno pubblicate dal Servizio di accreditamento svizzero (SAS).

#### **4. Entrata in vigore**

Le presenti direttive entrano in vigore il 1° settembre 2023.

31 agosto 2023

L'Incaricato federale  
della protezione dei dati e della trasparenza:  
Adrian Lobsiger

